



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 361 DEL 4 maggio 2004

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 2 maggio 2004 – Quindicesima giornata ritorno

Chievo Verona-Modena 2-0

Empoli-Bologna 2-0

Lazio-Reggina 1-1

Lecce-Internazionale 2-1

Milan-Roma 1-0

Parma-Ancona 3-1

Perugia-Juventus 1-0

Sampdoria-Udinese 1-3

Siena-Brescia 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dalla segretaria Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 3-4 maggio 2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 102

1) SERIE A TIM

Gare del 2 maggio 2004 – Quindicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Gara Soc. Milan – Soc. Roma

Il Giudice Sportivo;

visto il rapporto dell'Arbitro, di un Assistente e la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini;

rilevato quanto ai sostenitori della Roma che:

al 4° del secondo tempo essi facevano esplodere con fragore un petardo nell'area di rigore avversaria, cagionando lo stordimento del calciatore Gattuso, che doveva ricorrere alle cure dei sanitari: il giuoco subiva un'interruzione per circa tre minuti. Al 36° una nuova fragorosa esplosione di un petardo avveniva nell'area di rigore del Milan, ed il portiere Dida era colpito da un oggetto al capo, che lo faceva cadere a terra. Anche Dida necessitava di intervento dello staff medico e la gara subiva un'interruzione di oltre un minuto. Al 42°, un altro petardo esplodeva nelle immediate vicinanze del portiere del Milan: le schegge conseguenti all'esplosione lo colpivano ad una gamba, ed il calciatore doveva nuovamente ricorrere alle cure mediche: l'interruzione del giuoco si protraeva per circa un minuto. Ulteriore interruzione del giuoco era provocata al 49° del lancio di un fumogeno sul terreno.

Le condotte sopra descritte dei sostenitori della Roma si inserivano nel contesto più complessivo di comportamenti di grave intemperanza da parte dei medesimi tifosi.

In particolare venivano fatti esplodere petardi, lanciati fumogeni e altri oggetti sia sul terreno, sia sugli spalti, prima e nel corso della gara.

In specie, al 40° del secondo tempo, sostenitori della Roma scagliavano una ventina di bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua verso un Assistente, senza colpirlo. Nell'arco di tutto il secondo tempo numerose altre bottiglie in plastica venivano lanciate nel recinto e sul terreno di giuoco.

Tra il 44° e il 46° del secondo tempo i sostenitori della Roma effettuavano reciproco lancio di oggetti con i tifosi avversari collocati nelle tribune adiacenti alla curva.

Infine, anche al termine della gara i sostenitori ospiti continuavano il lancio di oggetti vari sul terreno di giuoco.

Osserva:

l'esplosione di petardi ed il lancio di oggetti che hanno provocato, nelle tre occasioni sopra ricordate, stordimento di due calciatori del Milan e ripetute sospensioni del giuoco costituiscono condotte di violenza riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 11, 1° comma CGS.

La gravità di tali atti è evidente sotto diversi profili.

In primo luogo, le conseguenze in danno dei calciatori Gattuso e Dida. Entrambi hanno dovuto ricorrere alle cure dello staff medico; in particolare il portiere del Milan è stato più volte vittima, nell'arco di pochi minuti, di simili gesti sconsiderati.

Il lancio di petardi poteva provocare conseguenze anche più gravi sia per i due calciatori sopra menzionati, sia per gli altri atleti vicini all'area interessata dai lanci: quindi, l'irresponsabile comportamento di quel gruppo di tifosi della Roma collocato in curva ha posto anche a repentaglio l'incolumità di un gruppo più ampio di persone, rispetto ai due calciatori direttamente coinvolti.

Questi lanci hanno, poi, messo a concreto rischio, ad un certo momento, la possibilità di una regolare prosecuzione dell'incontro. La rapida successione delle esplosioni nei minuti

finali della gara; la conseguente necessità da parte dell'Arbitro di interrompere il giuoco; il comprensibile clima di forte tensione provocato da tali atti hanno rappresentato, tutti, fattori di forte interferenza negativa su di un normale svolgimento della gara, nella sua fase conclusiva.

Da ultimo, va sottolineata la recidiva specifica, a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. Roma per il comportamento dei propri sostenitori. E' molto recente la sanzione inflitta alla Società di squalifica per due giornate di gara, a causa di condotte gravemente indisciplinate dei propri sostenitori. Appare quindi grave che, all'indomani di una sanzione severa, un gruppo di sostenitori della squadra abbia dimostrato completa indifferenza rispetto al valore di quella squalifica.

Sulla scorta delle ragioni sopra esposte, sanzione adeguata alla gravità dei lanci di oggetti e delle esplosioni di petardi nell'area di rigore del Milan, con le conseguenze sopra descritte, é la squalifica del campo per due giornate di gara.

Vanno peraltro tenute in considerazione alcune circostanze che attenuano la responsabilità della Roma.

In primo luogo, il positivo comportamento del suo allenatore che, in occasione della prima interruzione del giuoco, tra il 4° e il 7° del secondo tempo, si è avvicinato alla curva dei sostenitori della Roma, invitandoli in modo molto chiaro ad un comportamento più responsabile e disciplinato. Si tratta di condotta meritevole di apprezzamento, anche se purtroppo quegli inviti non sono stati raccolti dal gruppo di tifosi violenti: di conseguenza, tale iniziativa va considerata come circostanza attenuante la responsabilità oggettiva della Società.

In secondo luogo, si tratta di gara disputata in trasferta e quindi la Roma non era in condizioni di poter esercitare controlli diretti nell'organizzazione del servizio d'ordine alla stadio. Anche tale dato va – come da prassi disciplinare – considerato quale circostanza attenuante della responsabilità oggettiva.

Per effetto di tali circostanze attenuanti appare equo fissare la sanzione nella misura della squalifica del campo per una giornata con ammenda di € 30.000,00.

Va inflitta ulteriore ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Roma per gli altri comportamenti di grave indisciplina ed intemperanza commessi dai suoi sostenitori e descritti in precedenza.

La sanzione della squalifica del campo va eseguita con decorrenza immediata, sussistendo i motivi di particolare rilievo previsti dall'art. 17, 1° comma CGS.

Infatti il calendario del campionato di Serie A Tim prevede una sola gara ancora da disputare dalla Roma sul proprio campo: l'esecuzione della sanzione nella prossima stagione sportiva costituirebbe una forma non ragionevole di efficacia ultra attiva della sanzione medesima.

P.Q.M.

delibera di:

- infliggere alla Soc. **Roma** per quanto esposto in motivazione, la squalifica del campo per **una** giornata effettiva di gara con ammenda di € 40.000,00 ;
- disporre l'immediata decorrenza della sanzione della squalifica del campo.

Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i conseguenti adempimenti di competenza.

* * * * *

Gara Soc. Lazio – Soc. Reggina

Il Giudice Sportivo,

ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore **Fernando Couto** (Soc. **Lazio**) in danno dei calciatori **Simone Giacchetta** e **Stefano Torrisi** (Soc. **Reggina**) al 50° del secondo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 50° del secondo tempo, dopo che il portiere della Reggina aveva bloccato il pallone a seguito di un calcio di punizione in favore della Lazio, Couto, nel rientrare verso l'esterno dell'area di rigore appoggiava una mano sul viso, prima di Giacchetta e poi di Torrisi. Il gesto era compiuto senza particolare forza e non procurava conseguenze di sorta in danno dei due calciatori della Reggina.

L'Arbitro, presente nelle immediate vicinanze non adottava alcun provvedimento disciplinare, né il giuoco subiva alcun rallentamento, e tanto meno, alcuna interruzione.

Appare evidente dalle immagini la non utilizzabilità della prova televisiva poiché, a parte ogni altra considerazione, il gesto commesso da Couto non può definirsi violento secondo i parametri interpretativi adottati costantemente dagli Organi della disciplina sportiva in sede di applicazione dell'art. 31 comma a3) CGS.

La manata di Couto verso i due calciatori avversari non è stata infatti contrassegnata né da una intenzionalità aggressiva in senso proprio né da una oggettiva idoneità del gesto a cagionare pregiudizio all'incolumità fisica di Giacchetta e di Torrisi.

P.Q.M.

delibera di:

non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore **Fernando Couto** (Soc. **Lazio**) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **SIENA** a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di una persona, appartenente allo staff societario, indebitamente presente nell'area degli spogliatoi, che con atteggiamento aggressivo urlava una frase di tenore irrispettoso all'Arbitro ed una, anche ingiuriosa, ad un Assistente, al termine della partita; per aver persona non identificata colpito con forte manata la porta dello spogliatoio, mentre l'Arbitro la stava richiudendo, così da urtare il Direttore di gara ad una spalla con conseguente lieve dolore.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori provocato il ritardo di un minuto nell'inizio del secondo tempo per l'accensione di fumogeni sugli spalti e il lancio di un fumogeno nell'area di rigore avversaria; per aver fatto esplodere petardi sugli spalti, tra il 2° e il 4° del primo tempo, e nel recinto di giuoco, al 49° del secondo tempo; per avere effettuato reciproco lancio di oggetti con i sostenitori avversari, al 44° del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi sugli spalti, due volte nel primo tempo; per aver lanciato verso l'Arbitro, in due occasioni, bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua; per aver lanciato, al termine della gara, verso un Assistente alcune bottigliette in plastica, una delle quali colpiva ad un braccio il collaboratore dell'Ufficio Indagini; recidiva.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori lanciato due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco, al 10° del primo tempo; per aver lanciato fumogeni nel recinto di giuoco per festeggiare la realizzazione delle reti; recidiva.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, in quattro occasioni durante il secondo tempo, fatto esplodere petardi e lanciato bengala nel recinto di giuoco e nell'area di rigore avversaria; entità della sanzione ridotta per le immediate iniziative della Società volte a prevenire simili atti; recidiva.

Ammenda di € 750,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 29° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRIGHI Matteo (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

D'AVERSA Roberto (Siena): perché, al 49° del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una caviglia.

FERRARA Ciro (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FRANCELINO Matuzalem (Brescia): perché, al 38° del secondo tempo, colpiva da tergo un avversario con un calcio alle gambe.

JUAREZ De Souza Teixeira (Siena): perché, al 19° del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BAZZANI Fabio (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

DEL NERO Simone (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

FAVALLI Giuseppe (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FLACHI Francesco (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

LAZETIC Nikola (Siena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).

MARASCO Antonio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

NATALI Cesare (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PASQUALE Giovanni (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PERROTTA Simone (Chievo Verona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Undicesima sanzione).

ZANCHETTA Andrea (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)

CIRILLO Bruno (Siena).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CHIESA Enrico (Siena).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

LIVERANI Fabio (Lazio).

PRIMA SANZIONE

MARAZZINA Massimo (Modena).

**PER COMPORAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN
AVVERSARIO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

ABRUZZESE Giuseppe (Lecce)

INZAGHI Simone (Lazio)

SAMUEL Walter Adrian (Roma).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

APPIAH Stephen (Juventus).

LIMA Francisco Govinho (Roma).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

SIVIGLIA Sebastiano (Lecce)

ZEBINA Jonathan (Roma).

SESTA SANZIONE

LEDESMA Cristian (Lecce)

ZACCARDO Cristian (Bologna).

QUINTA SANZIONE

ALBERTO Do Carmo Neto (Udinese)

GRELLA Vincenzo (Empoli)

KAMARA Diomansy (Modena)

IZECSON Ricardo Kaka (Milan)

SACCHETTI Stefano (Sampdoria)

SOTTIL Andrea (Reggina).

SECONDA SANZIONE

KONAN Axel Cedric (Lecce)

PEDONE Francesco (Sampdoria).

PRIMA SANZIONE

JIRANEK Martin (Reggina)
MATERAZZI Marco (Internazionale).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

BELLUCCI Claudio (Bologna)
CARACCIOLO Andrea (Brescia).

c) **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 MAGGIO 2004

ZANOTTI Mario (Lecce): perché, al 35° del primo tempo, in violazione dei doveri inerenti il ruolo di Dirigente accompagnatore ufficiale, urlava frasi di tenore irrispettoso nei confronti dell'Arbitro; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 14 maggio 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 MAGGIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani